

INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 settembre 2020

che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema

(BCE/2020/46)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario apportare alcuni aggiustamenti al sistema di controllo dei rischi e alle regole di valutazione dell'Eurosistema per tenere conto del fatto che le obbligazioni garantite non legislative (ossia le obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

- (1) L'articolo 2 è modificato come segue:
 - a) alla lettera b) il testo «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM)» è sostituito dal seguente: «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo»;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) le obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo; le multi cédulas; e gli strumenti di debito emessi da i) società non finanziarie, ii) società del settore delle amministrazioni pubbliche e iii) agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»;
- (2) nell'allegato, la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Categoria V
strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali certificati di debito della BCE	strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali	obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo <i>multi cédulas</i>	strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indi-	titoli garantiti da attività»

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).

Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Categoria V
certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro	strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi o enti non creditizi) classificati da parte dell'Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali obbligazioni garantite di tipo jumbo	strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)	indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi	

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
 Christine LAGARDE